

SCRITTURA PRIVATA

L'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, con sede in Novara, via Negroni n. 7, codice fiscale n. 80000210031, in persona del codice fiscale n. 80000210031, in persona del Segretario dr. Roberto Occhipinti, nato a Novara il 16/4/1961,

C O N C E D E

- per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi e fatto salvo il rispetto delle norme di pianificazione urbanistico-territoriale all'Unione Novarese 2000, cod. fisc. n. 01894130036, in persona del suo Responsabile dell'Area Tecnica arch. Gianpietro Depaoli nato a Galliate il 4/11/1962 e residente a Caltignaga in via Bellinzago n. 54, di scaricare nel cavo del distretto a g.a. "Prati Quare", mediante tubo in del diametro di mm 400 le acque meteoriche provenienti dalla pista ciclabile e dal marciapiede posti lungo via Provinciale, in Comune di Briona.

Indi le Parti, che per brevità, in quanto segue, saranno denominate, rispettivamente, "Associazione" e "Concessionario", danno atto che lo scarico dovrà essere esercitato e le opere, comprese quelle di scarico, dovranno essere conservate sotto l'osservanza delle seguenti

CONDIZIONI

- 1) Nessuna modifica potrà essere apportata dal Concessionario alle opere oggetto della presente concessione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Associazione.
- 2) Nel caso, l'Associazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, informa il Concessionario - con ciò assolvendo qualsiasi

onere derivante da tale disposizione di legge - circa i rischi insiti nello svolgimento di lavori interessanti l'alveo del canale e le sue pertinenze con pericolo di:

- "colpi d'acqua" di differente portata generati da cause diverse;
- infezioni per contatto con acque inquinate colanti nell'alveo del canale;
- franamenti di sponda o cedimenti dei rivestimenti spondali;
- scariche elettriche per induzione o per contatto diretto con linee aeree o interrate;
- scoppi, incendi, sversamenti per intercettazione accidentale di linee tecnologiche, aeree o interrate, per il trasporto di gas o idrocarburi;
- caduta di materiali da manufatti o strutture comunque denominate che sovrappassano il canale;
- punture di insetti presenti nell'habitat di campagna;
- infezioni alle vie respiratorie dovute all'attività di concimazione e diserbo nell'ambito delle attività agricole.

Il Concessionario dovrà conseguentemente adottare tutti gli strumenti di protezione individuale necessari ad evitare gli incidenti dovuti ai rischi di cui sopra o informare di tali rischi la ditta eventualmente incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

2) Le acque di scarico dovranno essere convogliate in un'unica condotta del diametro di mm 400.

Il Concessionario dovrà munire lo scarico di paratoia o saracinesca a chiusura ermetica, fermata con lucchetto e da manovrarsi esclusivamente da parte del Personale dell'Associazione, per renderne possibile la chiusura durante i periodi di asciutta dell'acquedotto e nel corso

dell'esecuzione di eventuali lavori sull'acquedotto medesimo, nei quali periodi le acque di scarico dovranno essere convogliate altrove.

Qualora invece, tenuto conto della durata dei suindicati periodi di asciutta programmata, non fosse possibile convogliare altrove le acque di scarico, saranno a carico della Società i maggiori oneri derivanti dal dovere eseguire lavori in presenza di acqua fluente (ture, by-pass, pompaggi, ecc.); in tal caso la Società assume comunque ovviamente in proprio ogni e qualsiasi responsabilità inerente agli aspetti igienici conseguenti all'immissione delle acque scaricate nel cavo durante i periodi in cui il cavo stesso risulti disattivato per i necessari interventi manutentivi o, comunque, la sua portata venga ridotta.

Il Concessionario dovrà inoltre realizzare, subito a monte dello sfocio della tubazione di scarico ed in posizione accessibile, un pozzetto atto a consentire in qualunque momento accertamenti, prelievi ed analisi delle acque di scarico.

3) Eventuali nuovi lavori saranno eseguiti dal Concessionario a regola d'arte, per mezzo di Ditta specializzata, secondo le indicazioni e sotto la sorveglianza del Personale tecnico dell'Associazione, alle cui prescrizioni il Concessionario stesso dovrà uniformarsi, anche se dette prescrizioni comportassero modificazioni al progetto riconosciute opportune all'atto della sua esecuzione.

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e fine di eventuali nuovi lavori, che dovranno essere comunque eseguiti – in accordo con l'Ufficio Zonale competente dell'Associazione – in periodi tali da non ostacolare il regolare deflusso delle acque e l'esercizio dell'attività

irrigatoria; il tutto valutando altresì l'eventuale necessità di ottenere particolari permessi per la messa in asciutta dei canali e/o per consentire il recupero della fauna ittica.

Il Concessionario si impegna inoltre ad eseguire, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Associazione, per mezzo di Ditta specializzata ed a proprie cura e spese, tutte quelle modifiche alle opere concesse che si rendessero necessarie in concomitanza od a seguito di interventi di riforma, di ricostruzione o di manutenzione straordinaria del canale.

4) L'Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al dimensionamento delle strutture concesse, che sono state progettate e realizzate a cura e spese del Concessionario.

Lo stesso assicura di aver provveduto direttamente a richiedere le autorizzazioni (permesso di costruire ecc.) e ad espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie (denuncia al competente Ufficio Regionale per le opere in c.a. ecc.), sollevando l'Associazione da ogni responsabilità per mancata o ritardata ottemperanza alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

5) Sono a esclusivo carico del Concessionario le spese di costruzione di tutte le opere dipendenti dalla concessione.

Farà pure carico al Concessionario l'obbligo di eseguire, per tutta la durata della concessione per mezzo di Ditta specializzata e a proprie spese, tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere concesse, così come le stesse risultano (dimensioni, caratteristiche ecc.) dalla descrizione che precede e, ovviamente, comprese le parti interessanti direttamente le sponde e

l'alveo del canale.

Il Concessionario dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che l'Associazione ritenesse di dettare tanto per la buona conservazione delle opere quanto per garantire il regolare deflusso delle acque.

6) Nel caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, l'Associazione, anche senza costituire in mora il Concessionario, avrà diritto di provvedere essa stessa sia direttamente che a mezzo di Impresa a quanto prescritto nella concessione, a spese del Concessionario medesimo, il quale dovrà rimborsare il canone nel termine di giorni 20 dalla sua notificazione.

7) Il Concessionario sarà tenuto al risarcimento verso l'Associazione ed i terzi di qualunque danno possa essere causato dall'esercizio dello scarico, dalla natura delle sostanze scaricate, dalla costruzione, dall'esistenza o dalla trascurata manutenzione delle opere concesse e non potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime dalle acque fluenti nell'acquedotto su cui lo scarico e le opere sono realizzati.

Al Concessionario farà pure carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carente, mancata o ritardata esecuzione di tutti gli interventi che gli competono.

Il Concessionario dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l'Associazione da ogni molestia o azione di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

8) Fermo restando in ogni caso quanto previsto al successivo punto, le acque di scarico, escluse eventualmente quelle piovane, dovranno comunque subire

gli opportuni trattamenti depurativi in modo che le caratteristiche fisiche, chimiche e batteriologiche delle stesse rientrino nei limiti di accettabilità fissati dalle norme vigenti e dettati dall'Autorità competente.

Il Concessionario si assume fin da ora l'impegno di provvedere, sollevando l'Associazione da ogni relativa incombenza e responsabilità, a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e, altresì, a quelli che verranno prescritti, da parte dello Stato e/o delle Regioni, in materia di riordino delle utenze irrigue e problemi connessi. In particolare, il Concessionario si impegna a produrre all'Associazione, pena revoca della presente concessione, copia dell'autorizzazione allo scarico, qualora l'ottenimento della stessa fosse previsto dalla vigente normativa.

9) Il Concessionario non potrà in ogni caso, neppure eccezionalmente, immettere scarichi di sostanze che, ad insindacabile giudizio dell'Associazione, possano comunque ritenersi nocive o pericolose per l'agricoltura e per le attività ad essa connesse.

A tal fine, fatta salva la facoltà per l'Associazione di eseguire o far eseguire in qualunque momento accertamenti, prelievi ed analisi - a spese del Concessionario ed anche all'interno della sua proprietà - atti ad assicurare l'osservanza delle predette prescrizioni.

L'Associazione si riserva, in caso d'inosservanza, ogni più ampia libertà di azione in merito, compresa la facoltà di immediata revoca della concessione.

10) La presente concessione - che si dichiara fatta a titolo precario - è accordata per anni 19 ed ha decorrenza dal 1° gennaio 2014 e scadenza al 31

dicembre 2032; scaduto tale termine la concessione stessa si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

L'Associazione, nonostante la concessione assentita, potrà sempre comunque liberamente disporre nel più lato senso del canale, riservandosi anche la facoltà di revocare la concessione stessa.

11) La concessione dello scarico si intende altresì revocata ad ogni effetto qualora nelle vicinanze o, comunque, ad una distanza non superiore a m 100 entri in funzione una fognatura alla quale il Comune abbia la possibilità di allacciarsi, sia pure a titolo oneroso.

12) Qualora la concessione non venga rinnovata alla scadenza ed altresì nel caso di anticipata risoluzione sia per rinuncia del Concessionario sia per revoca da parte dell'Associazione, il Concessionario stesso dovrà provvedere, a sue cura e spese, alla disattivazione dello scarico, alla completa demolizione delle opere, alla rimozione dei materiali di risulta e al ripristino a regola d'arte del cavo. Le operazioni sopra descritte dovranno in ogni caso essere completate entro e non oltre il termine della prima asciutta successiva alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione.

13) La presente concessione, per quanto concerne gli scarichi, si intende limitata alle acque piovane decadenti dal sopraccitato fondo di proprietà del Concessionario, per una superficie totale di circa m² 2480,00.

Resta pertanto inteso che in tutti i casi che comportassero modificazioni nell'intensità e nella natura dello scarico - quali diversa destinazione, ampliamenti, nuove costruzioni ecc. - il Concessionario dovrà preventivamente ottenere una nuova autorizzazione da parte dell'Associazione e sottostare alle nuove condizioni fissate da quest'ultima.

14) Il Concessionario non potrà autorizzare nè permettere, senza il preventivo consenso dell'Associazione, immissioni da parte di terzi nella tubazione di scarico e sarà responsabile verso l'Associazione di eventuali immissioni abusive.

15) Il Concessionario non potrà effettuare estrazioni d'acqua dal sottosuolo senza la formale autorizzazione dell'Amministrazione competente e dell'Associazione.

16) La presente concessione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente e indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, in caso di alienazione del fondo o dei fondi interessati allo scarico e alle opere concessi, il Concessionario si assume l'onere di notificare all'acquirente l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimarrà responsabile verso l'Associazione fino a quando l'acquirente/l'Ente subentrante non avrà assunto formalmente le suddette obbligazioni.

17) Il Personale dell'Associazione continuerà ad avere libero accesso alla proprietà del Concessionario per la sorveglianza e la manutenzione del tratto di acquedotto interessato dallo scarico e dalle opere concessi. L'Associazione continuerà infatti a provvedere, direttamente e a proprie spese, all'esecuzione di quegli interventi manutentivi che di volta in volta si renderanno necessari per assicurare il transito delle normali portate irrigue. In particolare l'Associazione eseguirà le operazioni di spurgo e taglio erbe a suo insindacabile giudizio, mantenendo la facoltà di depositare il materiale estratto dal cavo sul suolo del Concessionario. Quest'ultimo dovrà provvedere

a sue cura e spese a farlo rimuovere entro il termine di giorni 8 dalla data di effettuazione delle operazioni di spurgo.

18) Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Associazione, per ciascun anno di durata della concessione e a valere dal 1° gennaio 2014 il canone di € 117,41 (centodiciassette/41) maggiorato di ogni onere di legge e di contratto.

Tale canone verrà automaticamente adeguato ogni anno in base alle variazioni percentuali che saranno riscontrate nell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" rilevati dall'ISTAT, assumendo come indice base quello determinato dal predetto Istituto per il mese di dicembre 2013.

19) Il pagamento dell'importo annuo di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato in via anticipata, non oltre il 31 marzo di ciascun anno presso la sede dell'Associazione (Novara - via Negroni n. 7) oppure mediante il versamento sul c/c n. IBAN IT14 E 05034 10100 000000001310 in essere presso Banco Popolare Società Cooperativa filiale di Novara - o sul c/c postale n. 16606287 a favore dell'Associazione stessa. Sarà in facoltà dell'Associazione medesima di procedere alla riscossione di tale importo annuo mediante ruolo ad opera del proprio Esattore.

Qualora il Concessionario, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, l'Associazione applicherà:

- l'indennità di mora
- pari al 3,00% per tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento;
- pari al 3,75% per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 giorni;
- l'indennità di ritardato pagamento (in aggiunta alla sopraccitata indennità di

mora) nella misura del tasso legale in vigore; detta indennità sarà calcolata sul canone insoluto e commisurata al periodo di insolvenza compreso tra il 1° giorno (incluso) successivo a quello di scadenza fissato sull'avviso di pagamento e il giorno di scadenza indicato sull'avviso di morosità oppure - nel caso in cui non sia stato emesso quest'ultimo avviso - la data dell'effettivo pagamento all'Associazione del canone stesso.

Trascorso poi infruttuosamente il 31 ottobre dello stesso anno, l'Associazione avrà la facoltà, senza necessità di ulteriore preavviso, di revocare la concessione e il Concessionario dovrà provvedere, a sue cura e spese, a far restituire in pristino lo stato dell'acquedotto, in conformità delle prescrizioni dell'Associazione stessa, entro il termine strettamente necessario. Ciò indipendentemente dall'obbligo da parte del Concessionario di corrispondere all'Associazione il canone medesimo sino a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, ovviamente con l'aggravio delle suddette indennità di mora e di ritardato pagamento.

In caso di disattivazione definitiva dello scarico, il Concessionario avrà diritto alla restituzione della parte di annualità già versata in via anticipata, relativamente al solo scarico, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione all'Associazione - da parte del Concessionario stesso - dell'avvenuta disattivazione dello scarico nella rete irrigua consorziale e dell'effettuato ripristino del tratto di cavo interessato dallo scarico soppresso.

20) Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipulazione, alla registrazione ed all'eventuale trascrizione del presente atto, quelle per le copie autentiche occorrenti, quelle gravanti sulle quietanze dei pagamenti e

qualunque altro onere annesso, anche se derivante da leggi future.

21) La presente concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e 8, comma 2, capoverso 1 bis della L. 26/6/1990 n. 165.

22) Le Parti si impegnano fin da ora a deferire al Collegio degli Arbitri dell'Associazione tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto.

23) Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in Novara, presso la Segreteria comunale.

Novara, li

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

IL SEGRETARIO

(dr. Roberto Occhipinti)

UNIONE NOVARESE 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(dott. arch. Gianpietro Depaoli)

